



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della  
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1  
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006  
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

## SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

### AMBITO: RIFIUTI

**TAR Lombardia, sez. II, 9 gennaio 2026, n. 119: Autorizzazione unica rifiuti – l'effetto di variante urbanistica automatica si produce solo per la durata dell'autorizzazione -**

Il TAR Lombardia, sulla scia di numerosi precedenti in tal senso, respinge il ricorso di una ditta titolare di un'autorizzazione alla gestione di un impianto di trattamento di rifiuti (autodemolizione) contro il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) con cui il Comune aveva impresso la destinazione a verde all'area di insistenza dell'impianto.

Il TAR registra l'idoneità dell'autorizzazione unica a prevalere sulla destinazione urbanistica impressa dai Comuni, ma ne delimita temporalmente l'efficacia in coerenza con il termine di efficacia dell'autorizzazione medesima: altrimenti detto, l'interesse pubblico connesso alla realizzazione dell'impianto di gestione giustifica il superamento delle disposizioni urbanistiche viene meno nel momento in cui scade l'autorizzazione, facendo riesperire la potestà comunale di governare il territorio imprimendo destinazioni diverse da quella produttiva.

Così il TAR: *"Come già condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa in relazione a fattispecie analoghe, l'autorizzazione produttiva, avente una portata puntuale e un'efficacia temporalmente determinata, opera su un piano diverso da quello dello strumento pianificatorio generale, che ha invece un effetto a tempo indeterminato e di portata generale (cfr. Consiglio di Stato, IV, 8 ottobre 2024, n. 8086; Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 3 febbraio 2025, n. 358): è dunque fisiologico che le loro previsioni*



*possano non coincidere, avendo già il legislatore stabilito l'automatica prevalenza della prima sul secondo, almeno per il periodo in cui è efficace l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività produttiva. Difatti, «la circostanza che il provvedimento di approvazione della realizzazione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti determini automaticamente una variazione allo strumento urbanistico comunale non può certo significare che tale variante abbia carattere definitivo e non sia piuttosto da considerare operante sino alla cessazione degli effetti dell'autorizzazione cui è collegata. Sul punto la normativa (...) non prende specifica posizione, limitandosi a stabilire che l'approvazione del progetto di un impianto di trattamento dei rifiuti costituisce variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Tuttavia si rinvencono nel sistema una serie di indici che inducono a qualificare come temporanea e provvisoria la variazione dello strumento urbanistico, ancorandone la durata a quella del presupposto provvedimento autorizzatorio, alla cui scadenza deve ritenersi automaticamente ripristinata la previgente destinazione urbanistica dell'area con tutte le connesse conseguenze. Un primo aspetto di rilievo è costituito dalla stretta correlazione tra il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e messa in funzione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti e il connesso effetto di variante allo strumento urbanistico che ciò determina, necessariamente funzionale a rendere attuabile l'intervento. L'interesse (pubblico) all'introduzione, in deroga alla regola generale, di una destinazione d'uso funzionale allo svolgimento di una attività considerata di preminente rilievo generale sussiste nella misura in cui tale attività risulta da attuare oppure in essere, mentre laddove la stessa nel frattempo sia venuta meno non risulta più persistere alcuna ragione per derogare all'assetto urbanistico preesistente. Di conseguenza, l'eventuale riconoscimento di una ultrattività alla destinazione impressa in sede di approvazione del progetto relativo all'impianto di smaltimento si giustificerebbe soltanto in ragione di una preesistenza fattuale, non filtrata attraverso alcuna valutazione in ordine alla permanenza di un interesse pubblico a tale mantenimento. Ulteriormente, la richiamata ultrattività della destinazione altererebbe anche l'ordine legale delle competenze in materia di destinazione d'uso dei suoli, visto che il Comune verrebbe definitivamente spogliato, in assenza di una espressa previsione di legge, della sua potestà urbanistica, attribuendo una portata*



*estensiva alla normativa derogatoria (ossia all'art. 208, comma 6, del D. Lgs. n. 152 del 2006), che invece deve essere interpretata in maniera molto puntuale, ammettendosi la deroga alla richiamata competenza comunale soltanto nella perduranza dei presupposti, anche temporali, individuati dal legislatore (sul riparto delle competenze in tale ambito, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 22 aprile 2021, n. 1031)» (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 24 gennaio 2022, n. 155; cfr. anche, Consiglio di Stato, IV, 17 luglio 2024, n. 6427; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 23 dicembre 2024, n. 3767). 4.2. Di conseguenza, nessun conflitto si profila tra la vigenza di un'autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. n. 152 del 2006 per lo svolgimento di attività di demolizione auto in un determinato sito e la legittima scelta comunale di imporre alle medesime aree, in sede di approvazione dello strumento urbanistico, una destinazione a verde comunale e di interesse sovracomunale, in quanto in tal modo si possono perseguire esigenze di ordinato governo del territorio, legate alla necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l'equilibrio delle condizioni di vivibilità del contesto e la salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali necessari a preservare tale equilibrio, ferma restando l'efficacia dell'autorizzazione per il tempo nella stessa indicato.".*

In estrema sintesi, l'effetto di variante automatica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 è eccezione/deroga all'assetto delle competenze ordinaria e deve essere interpretato in senso restrittivo.

[Consulta la sentenza](#)